

SCHEMA DI CONTRATTO

per la fornitura, mediante stipula di contratto esecutivo di Accordo quadro, di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lotto n. xx.

Tra

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna

e

la Società/ RTI/Consorzio/

congiuntamente di seguito “Parti”

PREMESSA

- con determina a contrarre del Commissario straordinario n. 700 del 30.10.2024, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (di seguito denominato "Istituto") ha indetto, ai sensi degli artt. 14, 59, 71, 60 e 108 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito denominato "Codice"), una gara d'appalto a procedura aperta espletata in modalità telematica nella Piattaforma certificata di negoziazione <https://izs-sardegna.albofornitori.net>, per l'affidamento della fornitura di _____

da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, per un valore massimo stimato pari a euro_____

- il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE GU/S n. xxxxxxxxxxxxxx;

- con verbale n. xx del xx.xx.2024 il Responsabile unico del progetto ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;

- il Commissario straordinario dell'Istituto, con determina n. xxx del xx.xx.2024, ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l'appalto in favore di xxxxxxxxxxxxxxxxx per i prodotti contrassegnati dai codici interni di magazzino elencati in appendice al presente contratto;

- la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 90 del Codice;

- l'aggiudicatario dell'appalto, di seguito denominato Appaltatore, è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;

- l'appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati, nonché il Bando ed il Disciplinare di Gara e di Fornitura, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- l'appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
- stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto in esame si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo per giusta causa.

Art. 1. NORME REGOLATRICI

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come la documentazione tecnica e l'offerta economica dell'appaltatore, e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente Accordo quadro è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dal Patto di Integrità dell'Istituto.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Istituto, l'appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Istituto prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'appaltatore ed accettate dall'Istituto.

L'Istituto provvederà a comunicare al Casellario informatico dell'ANAC i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente contratto ha per oggetto la conclusione di un Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del Codice, per la fornitura di _____ elencati in appendice al presente contratto.

(eventuale) L'Istituto si riserva l'opzione di acquistare durante l'esecuzione del contratto ulteriori prodotti non compresi nell'elenco di cui all'Allegato 3. Ai prezzi di listino dei suddetti prodotti verrà applicato lo sconto del xxx%, che rimarrà invariato per tutto il periodo di durata dell'Accordo quadro.

La fornitura dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:

- a) Tipologia, quantità e caratteristiche tecniche conformi a quelle riportate per ciascun prodotto nell'Allegato 3 alla documentazione di gara, nonché nella documentazione tecnica e nell'offerta

economica presentate in sede di gara dall'appaltatore, le quali sono da intendersi facenti parte integrante della documentazione contrattuale;

- b) Conformità alle norme vigenti in ambito nazionale e comunitario relativamente alla produzione e l'immissione in commercio;
- c) Produzione da parte di aziende certificate Uni En Iso 9001:2015;
- d) Confezionamento in conformità alla normativa in vigore in modo da garantire la corretta conservazione, eventualmente anche a temperatura refrigerata;
- e) Trasporto e consegna in condizioni di sicurezza, e nel rispetto delle prescrizioni ricevute dall'Istituto;
- f) Indicazione di: lotto e data di produzione; tutte le diciture richieste dalla vigente normativa su recipienti e confezionamenti e documenti di trasporto; eventuali avvertenze e precauzioni particolari da osservare per la conservazione e l'utilizzo dei prodotti; eventuali istruzioni sulla corretta conservazione per i prodotti da conservare a temperatura controllata; data di scadenza del prodotto.

La fornitura avverrà secondo le condizioni previste nel Disciplinare di Gara e di Fornitura e nel presente Contratto.

Le quantità stimate dei prodotti da fornire sono indicate nell'Allegato 3 alla documentazione di gara, e si riferiscono ad un fabbisogno triennale presunto. Esse, pertanto, hanno un valore indicativo e potranno variare in relazione ai reali fabbisogni rilevati nel periodo di vigenza dell'Accordo quadro. L'appaltatore sarà tenuto a fornire solo le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o riserva qualora le quantità ordinate al termine dell'Accordo quadro risultassero diverse da quelle oggetto dell'offerta.

Le forniture dovranno essere prestate dall'appaltatore a proprio esclusivo rischio, mediante propria autonoma organizzazione e con proprio personale e mezzi in ottemperanza alle disposizioni ed istruzioni di dettaglio fornite dall'Istituto nell'esecuzione del contratto.

Art. 3. DURATA DEL CONTRATTO

Le forniture di cui all'art. 2 hanno una durata pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data del xx.xx.2024. l'Istituto si riserva di prorogare l'Accordo quadro, alle medesime condizioni inizialmente pattuite, per ulteriori 12 (dodici) mesi.

In nessun caso l'Accordo quadro potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.

In nessun caso l'appaltatore potrà sospendere le forniture, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo. In caso l'appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante dichiarazione unilaterale dell'Istituto, comunicata a mezzo Pec.

Ai sensi dell'art. 120 c. 9 del Codice, l'Istituto, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 4. IMPORTO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative alle forniture indicate all'art. 2, derivante dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore per i prodotti oggetto di affidamento, viene determinato in ragione dei quantitativi dei prodotti che verranno ordinati nel periodo di validità del contratto.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni onere diretto e indiretto connesso all'esecuzione del contratto con la sola esclusione dell'Iva.

I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

L'appaltatore, qualora intenda richiedere la revisione dei prezzi dovrà inoltrare al Responsabile del procedimento una richiesta, allegando la documentazione comprovante l'aumento dei costi connessi all'esecuzione dell'appalto giustificati della richiesta. Il Responsabile del procedimento, ricevuta la richiesta, avvierà un'istruttoria al fine di valutare l'esistenza dei presupposti per apportare una eventuale modifica dei prezzi, effettuando altresì un bilanciamento tra l'interesse dell'appaltatore alla revisione e l'interesse pubblico alla regolare esecuzione del contratto, alla copertura contabile e al contenimento della spesa.

Per l'esecuzione del presente contratto non sono stati ravvisati rischi di natura interferenziale. Pertanto, non è stato predisposto il DUVRI, e non sono previsti costi specifici per apprestamenti di sicurezza per rischi interferenziali.

Art. 5. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE

Le richieste dei materiali verranno effettuate in forma scritta mediante Ordinativi telematici di fornitura, emessi mediante il Sistema NSO (Nodo Smistamento Ordini) di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07.12.2018. A tale fine l'Affidatario, in sede di stipula del contratto, dovrà comunicare il proprio codice PEPPOL, al quale dovranno essere trasmessi gli Ordini tramite il Sistema NSO.

L'Istituto emetterà Ordinativi di fornitura frazionati in relazione ai propri fabbisogni, senza necessità di rispettare quantitativi minimi. Non sarà ammessa un'unica fornitura per la totalità dei prodotti aggiudicati.

Non saranno ammesse spese aggiuntive di trasporto e spedizione, nemmeno nell'ipotesi di ordini con quantitativi limitati, così come non saranno ammesse richieste di minimi di imballo e/o di fatturazione.

Ogni Ordinativo di fornitura sarà contraddistinto da un numero d'ordine che dovrà essere riportato nella bolla di consegna e nella relativa fattura.

I materiali consegnati dovranno essere della migliore qualità ed essere prodotti dalle migliori case accreditate, nonché possedere tutti i requisiti necessari alla loro utilizzazione.

L'affidatario dovrà effettuare la consegna dei prodotti in porto franco, nelle quantità ordinate ed a proprio rischio e spese di qualsiasi natura, presso il Magazzino Economale dell'Istituto in Sassari via Duca degli Abruzzi n. 8 nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 12:00.

L'affidatario dovrà far pervenire i prodotti richiesti entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine. Occorrendo somministrazioni in via di urgenza, l'affidatario dovrà garantire la consegna della merce entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine. Entro il medesimo termine di 15 giorni l'affidatario dovrà provvedere al ritiro ed alla sostituzione, a proprie spese e cure, degli eventuali prodotti dichiarati non conformi.

Ogni singola fornitura dovrà essere accompagnata da un idoneo Documento di Trasporto, nel quale dovrà essere riportato il numero dell'Ordinativo di fornitura ed i codici interni di magazzino dell'Istituto specificati nel relativo ordine. La merce in arrivo accompagnata da documenti che non riportino gli estremi dell'Ordinativo di fornitura sarà respinta al mittente.

L'affidatario assume l'impegno di eseguire le consegne senza arrecare alcun disagio o interruzione dell'ordinaria attività lavorativa dell'Istituto, e rispettando l'orario di consegna indicato nell' Ordinativo di fornitura.

L'affidatario dovrà garantire che durante la fase del trasporto vengano adottate idonee modalità di imballaggio e conservazione dei prodotti, anche nel caso di trasporto a temperatura controllata.

L'affidatario deve provvedere al corretto confezionamento dei prodotti in modo tale da garantirne la conservazione, anche durante le fasi del trasporto. Sull'imballaggio esterno deve essere apposta un'etichetta che consenta la lettura delle diciture richieste dalla vigente normativa, soprattutto in relazione alla data di preparazione, data di scadenza, numero del lotto di produzione, oltre alle precauzioni necessarie per la corretta conservazione. L'imballaggio esterno deve, altresì, soddisfare le prescrizioni del D.Lgs n. 81/2008 circa la prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, relativamente alla limitazione sui carichi lombari cui sottoporre il personale di magazzino.

Per i prodotti da conservare a temperature controllate, il trasporto dovrà avvenire con mezzi dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione, al fine di garantire la catena del freddo.

Gli imballi che, a giudizio del personale dell'Istituto, presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione saranno rifiutati e dovranno essere sostituiti nei termini prescritti.

I prodotti soggetti a scadenza al momento della consegna dovranno avere un periodo di validità residua pari almeno ai 2/3 del periodo indicato nella confezione.

All'atto della consegna verrà effettuato il controllo quantitativo. Nel caso di difformità tra l'ordine e quanto consegnato, anche se rilevato in momenti successivi alla consegna, l'Istituto invia una contestazione scritta all'affidatario il quale dovrà provvedere alla consegna delle quantità mancanti nei termini prescritti dall'Istituto.

La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera l'appaltatore dal rispondere di eventuali contestazioni sulla qualità della fornitura che dovessero insorgere a distanza di tempo dalla consegna, cioè al momento dell'effettivo utilizzo dei prodotti. Pertanto, l'Istituto si riserva di effettuare in qualunque momento il controllo della qualità dei prodotti impiegati, riservandosi di rifiutare quelli non ritenuti idonei. Per difformità qualitativa si intende la mancata corrispondenza dei prodotti richiesti ed i

prodotti consegnati, ovvero prodotti viziati, difettosi, ovvero aventi requisiti non conformi a quanto riportato nelle schede tecniche o schede di sicurezza.

La merce non accettata a qualsiasi titolo sarà messa a disposizione dell'affidatario che dovrà provvedere, a sua cura e spese, al ritiro ed alla sostituzione con merce della qualità richiesta. In pendenza o in mancanza del ritiro, la merce è custodita a rischio dell'affidatario stesso, e rimane a disposizione senza alcuna responsabilità per l'Istituto per eventuali ulteriori degradamenti o deprezzamenti, o eventuali danni subiti dai prodotti in conseguenza della giacenza. Qualora l'affidatario non provveda al ritiro della merce difettosa entro 30 giorni dalla segnalazione, l'Istituto potrà procedere allo smaltimento dei prodotti.

La firma per ricevuta delle bolle di consegna non impegna l'Istituto, il quale ha la facoltà di contestare la merce risultata difettosa, o comunque non corrispondente ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche richieste, anche successivamente alla consegna, riservandosi di comunicare con nota a parte le proprie contestazioni.

In caso di contestazioni l'Istituto potrà richiedere all'affidatario la sostituzione, senza alcun onere aggiuntivo, dei prodotti non conformi entro il termine di dieci giorni.

L'appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Istituto e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. L'appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Istituto e/o da terzi.

L'appaltatore assume l'obbligo di adempiere alle proprie mansioni con precisione e diligenza, adottando le procedure, le conoscenze e gli strumenti più idonei per garantire l'esecuzione a "regola d'arte" delle prestazioni oggetto d'appalto.

L'appaltatore, al riguardo, assume il ruolo di terzo responsabile per la rispondenza a tutte le norme in materia di sicurezza e prevenzione, mantenendo indenne l'Istituto da qualsiasi responsabilità nei confronti di Enti terzi controllori.

L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Istituto, nonché a dare immediata comunicazione all'Istituto di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto

L'appaltatore è tenuto a comunicare all'Istituto ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Istituto entro dieci giorni dall'intervenuta modifica

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Istituto.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008).

Art. 6. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Istituto, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 6 del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, compreso il subappaltatore, il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Istituto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Istituto della verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, compreso il subappaltatore, di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Istituto paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Art. 7. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Istituto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Istituto ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Istituto.

L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti.

Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 8 "Trattamento dei dati personali", l'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 RGDP) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della citata normativa.

L'Istituto tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento (UE) 2016/679, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 9. RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI. OBBLIGO DI MANLEVA

L'appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'appaltatore quanto dell'Istituto e/o di terzi. Esso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia dell'Amministrazione sia di terzi.

Inoltre, l'appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

L'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni

L'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Art. 11. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Firme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

9

L'Istituto verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'appaltatore si obbliga a trasmettere all'Istituto, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'Istituto, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 12. CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € xxxxxxxxxx (in lettere xxxxxxxxxxxxxxxx), resa ai sensi dell'art. 117 del Codice, in favore dell'Istituto.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria, costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia, da parte dell'Istituto, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Istituto qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Istituto ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

L'Istituto ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e 9 del presente contratto.

Art. 13. RECESSO

Fermo restando quanto disposto dall'art. 121 del Codice, l'appaltatore non può sospendere unilateralmente l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nemmeno nell'ipotesi in cui sia in corso un contenzioso con l'Istituto. L'eventuale sospensione unilaterale delle prestazioni da parte dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale con conseguente risoluzione del contratto per colpa.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del l.gs n. 159/2011, L'Istituto ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Istituto.

In caso di recesso dell'Istituto, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 14. RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Istituto che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, lo stesso Istituto potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con PEC.

Costituisce recesso per giusta causa la sopravvenuta attivazione di una Convenzione avente ad oggetto servizi analoghi, stipulata da Consip S.p.a, ovvero da altra Centrale di Committenza a livello regionale, alla quale l'Istituto è obbligato a aderire ai sensi di legge. In caso di sopravvenuta stipulazione da parte di Soggetti Aggregatori, a condizioni più vantaggiose per l'Istituto, di una Convenzione avente ad oggetto servizi analoghi, quest'ultimo si riserva di richiedere all'appaltatore l'adeguamento dei prezzi in misura corrispondente, pena la risoluzione del contratto

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice civile.

Art. 15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.

L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 comma 12 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Istituto. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Istituto al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 16. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L'Istituto si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore. In tal caso l'Istituto ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Istituto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituto;

Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 122, comma 4, del Codice.

In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore si impegnerà a fornire all'Istituto tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

L'Istituto interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del Codice.

Art. 17. RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

L'Istituto procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un

provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l'Istituto potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 98.

L'Istituto può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122 comma 1 del Codice.

L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 18. PENALI

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Istituto ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per le forniture dei prodotti o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità, il fornitore contraente, ai sensi dell'art. 126 del Codice, è tenuto a corrispondere all'Istituto una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che l'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, l'Istituto potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al fornitore contraente per iscritto a mezzo Pec. Il fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie eventuali contro deduzioni all'Istituto nel termine massimo di 5 giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Istituto ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Istituto potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al fornitore contraente medesimo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione appaltante di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

Art. 19. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'appaltatore comporta lo scioglimento del presente contratto di appalto.

Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Istituto proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Ai sensi dell'art. 124 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del

contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4/ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Istituto interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 20. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

L'appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Istituto, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'appaltatore se non sia stata approvata dall'Istituto.

Art. 21. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Istituto nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, l'Istituto, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Istituto, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Istituto, nonché di procedere verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

L'appaltatore indicherà il nominativo del Responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi. Il Responsabile ha il compito di programmare, controllare, coordinare e fare osservare al personale impiegato le funzioni, i compiti e gli orari prestabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni.

Art. 22. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del prezzo sarà effettuato sulla base delle fatture elettroniche emesse dal Fornitore entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, ovvero entro quel diverso termine stabilito secondo le modalità di cui al D.lgs. n. 231/2002 e conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore contraente in modalità elettronica dovrà contenere il riferimento all'Ordine a cui si riferisce, al CIG ed alle altre diciture di legge, nonché il dettaglio dei beni consegnati. La stazione appaltante si riserva di respingere le fatture elettroniche non conformi.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall'art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Gli eventuali ritardi nei pagamenti non potranno in ogni caso dare diritto ai Fornitori a richiedere la risoluzione del contratto ovvero a sospenderne l'esecuzione.

La stazione appaltante, prima di procedere al pagamento dei corrispettivi verificherà la regolarità del fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso DURC.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna C.F./P. Iva 00095630901, via Duca degli Abruzzi n. 8 07100 Sassari, e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell'ufficio è UFRUL6.

L'Istituto rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014.

L'importo delle predette fatture verrà bonificato dall'Istituto sul conto corrente dedicato dichiarato dall'appaltatore.

In caso di ritardi nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla GURI, maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs 09.10.2002 n. 231.

Art. 23. OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Istituto.

L'appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Istituto, nonché a dare immediata comunicazione all'Istituto di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Istituto si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'appaltatore è tenuto a comunicare all'Istituto ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Istituto entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Istituto.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Istituto avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 16.

L'oggetto del contratto costituisce servizio di pubblica utilità, pertanto, in caso di sciopero, si applica la Legge n. 146/1990, la quale prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali.

Art. 24. FORO DI COMPETENZA.

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Sassari.

Art. 25. FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 c. 1 del Codice.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di €
xxxxxxxxxxxxxx

L'appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, che l'appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'appaltatore medesimo.

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.